XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1666

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

Presentata il 26 settembre 2001

Onorevoli Colleghi! — Come noto, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che tra l'altro disciplina il trattamento economico di fine servizio dei dipendenti pubblici, non prevedeva l'inclusione della indennità integrativa speciale (IIS) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), diversamente dai lavoratori del settore privato il cui TFR è stato da sempre comprensivo della omologa indennità di contingenza, fino a che la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 5 maggio 1993, decretando incostituzionale la norma discriminante, invitò il Governo ad emanare una legge di omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e del settore privato, ivi comprese le diverse normative in materia di TFR.

In attesa della citata legge di omogeneizzazione, che per la sua oggettiva complessità non è stata ancora elaborata e definita, il Parlamento approvò con lodevole rapidità la legge 29 gennaio 1994, n. 87, con la quale estese per i dipendenti pubblici l'introduzione della IIS nella base di calcolo del TFR, già vigente per alcune categorie di lavoratori del cosiddetto « parastato », con le seguenti modalità:

a) con effetto dal 1º dicembre 1994 per tutto il personale in attività di servizio;

b) con effetto dal 30 novembre 1984 ai dipendenti cessati dal servizio ed ai loro

superstiti, nonchè a coloro per i quali non erano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento;

c) l'applicazione dei benefici della citata legge n. 87 del 1994 ai dipendenti già cessati dal servizio era condizionata alla presentazione di apposita domanda all'ente erogante nel termine perentorio del 30 settembre 1994.

La prescrizione di cui alla lettera *b)* ha di fatto determinato una inaccettabile violazione del diritto soggettivo nei confronti dei pubblici dipendenti posti in quiescenza *ante* 30 novembre 1984, diritto viceversa formalmente ed innegabilmente riconosciuto dalla Corte costituzionale con la

sentenza citata, che ha acceso un imponente contenzioso convenuto presso i tribunali amministrativi regionali da parte di questi ultimi dipendenti, che, almeno in parte – vedi il comparto scuola – ha visto soccombente lo Stato.

Con la presente proposta di legge si intendono superare le pregiudiziali discriminatorie poste dalla legge n. 87 del 1994 indicate alle lettere b) e c), e restituire il pieno diritto ai pensionati statali e parastatali, posti in quiescenza prima del 30 novembre 1984, a quelli che per vari motivi non hanno presentato la prescritta domanda secondo i criteri e nei tempi indicati alla lettera c), ad ottenere la riliquidazione della IIS.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, ai dipendenti dello Stato, delle aziende pubbliche e degli enti pubblici non economici posti in quiescenza prima del 30 novembre 1984, nonchè a coloro per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di fine servizio e analogo trattamento, compete, a domanda, la riliquidazione della pensione comprensiva della indennità integrativa speciale sulla base di calcolo della indennità di buonu-

ART. 2.

scita o di analogo trattamento.

1. Il modulo per la domanda di cui all'articolo 1, approntato dagli enti eroganti in forma unificata, è pubblicato in fac-simile nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 3.

1. Le domande di cui all'articolo 1 devono essere presentate agli enti eroganti entro sei mesi dalla pubblicazione del fac-simile del modulo nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 2.

ART. 4.

1. Sulla riliquidazione della pensione ricalcolata ai sensi dell'articolo 1 è trattenuto a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali, in unica soluzione, a cura dell'ente erogante, il contributo previdenziale obbligatorio afferente la maggiorazione apportata dalla introduzione

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto.

Art. 5.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi per oggetto la richiesta di riliquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, con l'inclusione della indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Art. 6.

1. Le spese sostenute dalla gestione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, dall'Opera di previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato e dall'Istituto postelegrafici per la riliquidazione della indennità di buonuscita prevista dall'articolo 1, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi dell'articolo 4, sono rimborsate dallo Stato a decorrere dall'anno 2002 sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.



14PDI.0016660